



Norme concernenti l'uso dei contrassegni del patrimonio mondiale in Svizzera

Berna, 1° agosto 2007 (aggiornate il 1° marzo 2009)

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),

- in qualità di responsabile dell'utilizzazione dei contrassegni del patrimonio mondiale in Svizzera;
- fondandosi sulla [Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale](#) (RS 0.451.41), sulla [legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni intergovernative](#) (RS 232.23), sulle [Linee guida operative della Convenzione del patrimonio mondiale](#) del 2 febbraio 2005 (WHC.05/2) come pure sulle [Direttive concernenti l'utilizzazione del nome, dell'acronimo, dell'emblema e dei nomi di dominio Internet dell'UNESCO](#) in vigore;
- applica, in concertazione con l'Ufficio federale della cultura e l'Ufficio federale dell'ambiente, le norme seguenti per autorizzare o non autorizzare in Svizzera l'uso dei contrassegni del patrimonio mondiale da parte delle amministrazioni comunali, cantonali e federale, dei gestori dei beni¹ del patrimonio mondiale, nonché di qualsiasi ente o persona possibile di usare tali contrassegni;
- affida l'applicazione di tali norme alla Segreteria della Commissione svizzera per l'UNESCO, subordinata alla Direzione politica del DFAE.

Principi di base

- 1) I contrassegni del patrimonio mondiale sono protetti sul piano nazionale e internazionale e sono proprietà dell'UNESCO. Il loro uso in Svizzera soggiace, in ogni caso, a un'autorizzazione del DFAE.
- 2) Il DFAE non delega a terzi il diritto di autorizzare l'uso dei contrassegni del patrimonio mondiale.
- 3) L'uso dei contrassegni del patrimonio mondiale dev'essere associato alla trasmissione di valori educativi, scientifici, culturali o artistici strettamente legati alla Convenzione del patrimonio mondiale, nonché ai principi e agli ideali dell'UNESCO.
- 4) L'uso dei contrassegni del patrimonio mondiale a fini commerciali non è autorizzato.

Contrassegni del patrimonio mondiale

- 5) Si tratta dei contrassegni seguenti:
 - a) l'emblema del patrimonio mondiale;
 - b) le espressioni «patrimonio mondiale», «patrimonio mondiale dell'UNESCO» e i suoi derivati²;
 - c) il nome *Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale* e i suoi derivati.

¹ = site managers

² Queste espressioni e i loro derivati sono in fase di registrazione ai sensi dell'articolo 6ter della [Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale](#) e, di conseguenza, sono protette.

- 6) Sull'emblema del patrimonio mondiale deve sempre figurare il testo: "WORLD HERITAGE - PATRIMOINE MONDIAL - PATRIMONIO MUNDIAL". Il testo spagnolo "PATRIMONIO MUNDIAL" può essere sostituito con la traduzione in una lingua nazionale, a dipendenza del luogo o dell'area di utilizzazione.
- 7) In Svizzera, l'emblema del patrimonio mondiale può dunque presentarsi nelle due forme seguenti:



- 8) L'emblema del patrimonio mondiale può essere utilizzato in tutti i colori. Tuttavia è raccomandato l'uso del bianco e nero. L'emblema non può essere utilizzato in una forma modificata e non può essere combinato con altri contrassegni, emblemi o loghi.
- 9) Preferibilmente, l'emblema del patrimonio mondiale dev'essere utilizzato unitamente al logo dell'UNESCO. Il logo e il nome dell'UNESCO sono protetti e il loro uso dev'essere in ogni caso autorizzato dalla Segreteria della Commissione svizzera per l'UNESCO.



Targhe commemorative

- 10) All'interno di ogni bene del patrimonio mondiale dev'essere collocata in modo visibile una targa commemorativa relativa all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale. La targa deve recare il logo dell'UNESCO e l'emblema del patrimonio mondiale. Deve altresì informare il pubblico nazionale ed estero sul valore universale eccezionale del bene, come pure sulla Convenzione del patrimonio mondiale e sul riconoscimento internazionale che l'iscrizione gli conferisce.
- 11) A dipendenza della natura del bene, possono essere affisse diverse targhe commemorative.
- 12) Il testo delle targhe commemorative dev'essere nella lingua nazionale locale. È auspicabile che figuri anche in altre lingue, con una priorità per le altre lingue nazionali.
- 13) L'affissione di una targa commemorativa non deve recare pregiudizio al bene o al suo ambiente.
- 14) La posa di targhe commemorative all'esterno di un bene è autorizzata soltanto se, per motivi d'inaccessibilità, esse non possono essere collocate all'interno o qualora l'affissione interna non avrebbe senso. Le targhe commemorative poste all'esterno di un bene devono situarsi entro i limiti della zona tampone, sempreché una tale zona esista, e devono in ogni caso essere in relazione visiva con il bene. Al fine di prevenire qualsiasi ambiguità, devono inoltre precisare, con il testo o l'immagine, l'ubicazione e il perimetro esatto del bene.

Utilizzazioni possibili dei contrassegni del patrimonio mondiale

- 15) I responsabili dei beni del patrimonio mondiale (gestori di siti e autorità locali) dovrebbero fare ampio uso dei contrassegni del patrimonio mondiale, per esempio sulla loro carta da lettera, sui loro opuscoli e sulle uniformi del loro personale.
- 16) I contrassegni del patrimonio mondiale possono essere utilizzati, sotto riserva dell'autorizzazione formale cfr. all'Art. 21 (v. qui sotto), per:
 - a) indicare ai visitatori le vie d'accesso a un bene. Al fine di evitare ogni ambiguità, la segnaletica dovrebbe precisare, mediante il testo o l'immagine, l'ubicazione e il perimetro esatti del bene;
 - b) informare il pubblico, per mezzo di pubblicazioni, libri, opuscoli, video, CD-Rom, DVD ecc., dedicati a uno o più beni del patrimonio mondiale o al patrimonio mondiale in generale, allo scopo di trasmettere valori educativi, scientifici, culturali o artistici strettamente legati alla Convenzione del patrimonio mondiale nonché ai principi e agli ideali dell'UNESCO;
 - c) progetti, attività o manifestazioni associati alla missione della Convenzione del patrimonio mondiale e alla protezione di uno o più beni svizzeri iscritti nella Lista, segnatamente le ceremonie d'inaugurazione di targhe commemorative, le giornate del patrimonio mondiale, le riunioni e i workshop scientifici o tecnici.
- 17) I contrassegni del patrimonio mondiale non possono invece essere utilizzati:
 - a) a fini commerciali, che si tratti di prodotti o di servizi;
 - b) per prodotti, anche gratuiti, che non hanno alcun valore educativo o un valore educativo molto ridotto, come tazze, ombrelli, T-shirt, pin, imballaggi e altri souvenir turistici;
 - c) per progetti, attività o manifestazioni (concerti, concorsi, mercati, corse ecc.) che si svolgono all'interno di un bene del patrimonio mondiale ma il cui scopo principale non è di trasmettere valori educativi, scientifici, culturali o artistici strettamente legati alla Convenzione del patrimonio mondiale e ai principi e agli ideali dell'UNESCO.

Utilizzazione da parte di candidati all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale

- 18) I siti iscritti nella *Lista indicativa* approvata dal Consiglio federale possono utilizzare il nome «patrimonio mondiale» associato al termine «candidato» o «candidatura».
- 19) Non sono invece autorizzati a usare l'emblema del patrimonio mondiale.

Sponsor

- 20) Gli istituti commerciali che dedicano una quota significativa del proprio guadagno a uno o più beni svizzeri possono menzionarlo, in particolare nella propria pubblicità. Le modalità, i diritti e gli obblighi inerenti a questa cooperazione devono essere oggetto di un contratto con il DFAE, approvato dal Centro del patrimonio mondiale.

Procedura per l'ottenimento di un'autorizzazione a utilizzare i contrassegni del patrimonio mondiale

- 21) Ogni persona fisica o giuridica può domandare l'autorizzazione a utilizzare i contrassegni del patrimonio mondiale, in conformità con le presenti norme, indirizzando una domanda al Dipartimento federale degli affari esteri, Segreteria della Commissione svizzera per l'UNESCO, 3003 Berna, o per posta elettronica a: unesco@eda.admin.ch.

- 22) La domanda deve pervenire al DFAE almeno 45 giorni prima della data prevista per l'uso dei contrassegni del patrimonio mondiale e:
 - a) precisare per quale uso (pubblicazione, progetto, manifestazione, attività, segnaletica, informazione ecc.) e per quale durata è domandata l'autorizzazione;
 - b) comprendere un esempio dell'uso previsto (bozzetto, manoscritto, programma, concezione ecc.);
 - c) specificare in che modo l'uso previsto contribuirà a realizzare la missione della Convenzione del patrimonio mondiale.
- 23) Il DFAE verifica la qualità e il tenore delle concezioni, dei testi e delle foto in vista della loro diffusione sotto l'emblema del patrimonio mondiale. Per le domande che sollevano questioni particolari, il DFAE consulta l'Ufficio federale della cultura e/o l'Ufficio federale dell'ambiente.
- 24) Il DFAE risponde per scritto, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, precisando se quest'ultima è approvata, approvata con riserva di modifiche o non approvata.
- 25) Il DFAE stabilisce un registro documentato contenente l'insieme:
 - a) delle domande di autorizzazione all'uso dei contrassegni del patrimonio mondiale;
 - b) degli usi approvati o approvati con riserva di modifiche;
 - c) degli usi non approvati;
 - d) degli usi abusivi.

Servizi d'informazione, di consulenza e di sorveglianza

- 26) Il DFAE può, in concertazione con i gestori di beni svizzeri, riconoscere per ciascun bene un servizio che informi e consigli le persone interessate sulle condizioni di utilizzazione dei contrassegni del patrimonio mondiale, da un lato, e che sorvegli che tali contrassegni siano utilizzati in conformità con le presenti norme, dall'altro. Tale servizio non è abilitato a rilasciare autorizzazioni all'uso dei contrassegni del patrimonio mondiale.

Abuso

- 27) In caso di abuso dei contrassegni del patrimonio mondiale, il DFAE esorta per scritto i contravventori a desistere dall'abuso.
- 28) Se il contravventore persiste nell'abuso, il DFAE si riserva il diritto di adire le vie legali nei suoi confronti.

Disposizioni relative all'applicazione e disposizioni transitorie

- 29) L'applicazione delle presenti norme ha effetto dal 1° agosto 2007.
- 30) Il DFAE procede annualmente al riesame delle presenti norme e vi apporta le modifiche necessarie, segnatamente per integrarvi le modifiche intervenute nelle disposizioni internazionali pertinenti.
- 31) Le eventuali modifiche e le norme rivedute sono pubblicate sui siti www.unesco.ch e www.patrimoniomondiale.ch. Gli utenti dei contrassegni del patrimonio mondiale sono tenuti a informarsi su tali modifiche e dispongono di un anno per conformarsi alle norme rivedute.

Contatto: Segreteria della Commissione svizzera per l'UNESCO, tel. 031 324 10 67, unesco@eda.admin.ch